



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE
E LA PARTECIPAZIONE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del.....

INDICE

Art.1	Finalità	pag.3
Art.2	Funzioni	pag.3
Art.3	Nomina	pag.3
Art.4	Forme e modalità di comunicazione	pag.4
Art.5	Rapporti interni	pag.4
Art.6	Rapporto dell'attività	pag.4
Art.7	Risorse per l'esercizio della funzione	pag.5
Art.8	Rinvio normativo	pag.5
Art.9	Entrata in vigore	pag.5

Art.1 – Finalità.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Scarlino, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.T.n.65/2014.

La disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione è finalizzata a garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio come individuati dall'articolo 10 della L.R.T.n. 65/2014 distinti in strumenti della pianificazione territoriale e strumenti della pianificazione urbanistica nonché i piani e i programmi di settore e gli atti di programmazione comunque denominati, qualora producano effetti territoriali e comportino variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

In particolare per gli strumenti della pianificazione territoriale si intendono il Piano Strutturale comunale e le sue varianti, mentre per gli strumenti della pianificazione urbanistica si intendono il Piano Operativo comunale (P.O.C.) previsto dalla L.R.T.n.65/2014 e rispettive varianti, nonché i piani attuativi comunque denominati. Per questi ultimi, le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione verranno esercitate qualora il piano attuativo comporti variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica.

Art.2 – Funzioni.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione dovrà assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva della fasi procedurali di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, promuovendo una appropriata informazione ai cittadini singoli e associati, su detti procedimenti, ottimizzando di volta in volta detta attività in rapporto alla complessità dei contenuti e diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Ai fini di cui sopra il garante:

- a) concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione da assicurare ai cittadini singoli e associati, in merito al singolo procedimento da attivare;
- b) fin dall'avvio del procedimento si attiva per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti, al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco che permetta di ridurre e limitare le eventuali controversie;
- c) assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione;
- d) si assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- e) si rapporta con il responsabile del procedimento su tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
- f) redige un rapporto sull'attività svolta di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- g) assicura la collaborazione con il garante regionale dell'informazione e della comunicazione in adempimento alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R.T.n.65/2014.
- h) assicura e assume iniziative per l'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza di cui all'art.17, comma 3, lettera e) della L.R.T.n.65/2014.

Art.3 – Nomina.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con Decreto di nomina del Sindaco. Il ruolo del Garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa, comunicativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'articolo 37 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo del garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.

Se il garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, vige il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di prestazione di lavoro straordinario.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previo adeguata pubblicizzazione e selezione, dove verrà stabilito il compenso spettante nel rispetto comunque della necessaria disponibilità di bilancio, da formalizzare con determinazione del responsabile del Settore 5 – Sviluppo e Assetto del territorio.

Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per il mandato del Sindaco.

Se ricorresse il caso di una lunga assenza del garante, lo stesso sarà sostituito con altra figura da nominare con decreto sindacale.

Art.4 – Forme e modalità di comunicazione.

Per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti dovrà essere garantita la divulgazione delle notizie con mezzi di comunicazione di ampia diffusione, quali il sito ufficiale internet dell'ente, nonché per casi particolarmente significativi, previo pubblicazione sui giornali locali a tiratura locale.

In ogni caso il Garante dell'informazione e della partecipazione dovrà:

- rendere pubblico il programma dell'attività che l'Amministrazione comunale intende svolgere, all'inizio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti;
- pubblicare articoli o notizie sul sito internet dell'ente;
- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli uffici del Comune competenti, al fine della loro pubblicazione sul sito internet;
- assicurare ai cittadini, tramite l'Ufficio tecnico Urbanistica, la possibilità di visionare gli atti adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- organizzare la richiesta, tramite l'Ufficio tecnico Urbanistica, a fornire copie della documentazione agli atti riproducibile, il cui onere finanziario resterà a carico dei richiedenti;
- attivare un circuito informativo tramite incontri pubblici con la cittadinanza e l'inserimento di una pagina web dedicata sul sito internet dell'ente comprensiva di tutta la documentazione anche cartografica.

Art.5 – Rapporti interni.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli Uffici coinvolti nelle procedure.

Gli Uffici, tramite il responsabile del procedimento, trasmettono i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione dei cittadini.

Il Garante provvede alla comunicazione mediante la redazione di note informative.

Art.6 – Rapporto dell'attività.

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.38 della L.R.T.n.65/2014, dovrà redigere il rapporto consuntivo sulle attività svolte indicando le iniziative poste in essere ai fini dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla formazione dell'atto di governo del territorio o sue varianti, evidenziando altresì se tali attività abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli stessi atti da sottoporre all'adozione degli organi competenti.

In particolare nel rapporto consuntivo il garante dovrà:

- esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione dell'atto di governo del territorio o sua variante;
- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti, sia in termini quantitativi che qualitativi, e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto alle esigenze di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il rapporto consuntivo è allegato a cura del responsabile del procedimento agli atti di adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e loro varianti.

Art.7 – Risorse per l'esercizio della funzione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il garante dell'informazione e della partecipazione si avvale del Settore 5 – Sviluppo e Assetto del territorio. In ogni caso può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle funzioni.

Art.8 – Rinvio normativo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Art.9 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della deliberazione che lo approva.